



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE n. 20/2026

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti Locali –
Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

OGGETTO: **Decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196**, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026”.
Testo coordinato con la legge di conversione n. 18 del 13 febbraio 2026.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 dello scorso 13 febbraio è stato pubblicato il testo del decreto-legge 27 dicembre 2025, coordinato con la legge di conversione n. 18 del 13 febbraio 2026.

Al riguardo, si illustrano di seguito le principali disposizioni del provvedimento normativo in oggetto.

Articolo 1 (Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2026 e per il loro eventuale abbinamento)

In deroga alla disciplina generale sulla durata delle operazioni di votazione di cui all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il **comma 1** dell’articolo in esame dispone che per l’anno 2026 le consultazioni elettorali e referendarie si tengano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Proprio in ragione del prolungamento della durata delle operazioni di votazione, il **comma 2** prevede un incremento del 15 per cento dei compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entità delle maggiorazioni applicabili in caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni.

La normativa vigente non disciplina le operazioni di voto e di scrutinio in occasione dello svolgimento contemporaneo di consultazioni elettorali e referendarie. Pertanto, il primo periodo del **comma 3** stabilisce che in caso di abbinamento, *«nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi dei componenti»* degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali. Il periodo successivo regola l'ordine di scrutinio, precisando che, una volta completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, *«si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.»*

L'ipotesi di eventuale abbinamento, nel 2026, di elezioni suppletive e di un turno di elezioni amministrative, anche se disciplinate da norme regionali, è contemplata dal **comma 4**, ai sensi del quale va effettuato prima lo scrutinio delle suppletive e dopo, senza interruzioni, quello delle amministrative; lo scrutinio relativo alle eventuali elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.

Ai sensi del **comma 4-bis**, inserito dalla legge di conversione, nell'eventualità di contemporaneo svolgimento, sempre nell'anno 2026, di consultazioni referendarie e di un turno di elezioni amministrative, la composizione degli uffici elettorali di sezione è quella prevista per le amministrative e si procede in primo luogo allo scrutinio del referendum; si applicano i compensi stabiliti per le consultazioni referendarie, ferme restando le maggiorazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Articolo 1-bis (Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)

Ai sensi dell'articolo in esame, anch'esso inserito dalla legge di conversione, in deroga all'articolo 71, comma 10, del T.U.O.E.L., limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. Come per le analoghe disposizioni applicate negli ultimi anni, si intende in tal modo agevolare il raggiungimento del *quorum* di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l'efficacia della espressione della volontà popolare manifestata dalla collettività locale e, quindi, la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente.

Attesa la rilevanza delle disposizioni normative illustrate, si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei Sindaci, dei segretari comunali e degli uffici elettorali dei comuni per gli adempimenti di rispettiva competenza. Si pregano, inoltre, i Prefetti dei capoluoghi di regione e il Commissario del Governo per la provincia di Trento di estendere, per opportuna informazione, i contenuti della presente circolare alle rispettive amministrazioni regionali.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmen Perrotta

EA/